



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 115

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 9 febbraio 2009

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
12 ^a - Igiene e sanità	»	20
<hr/>		
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	34

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Lunedì 9 febbraio 2009

77^a Seduta*Presidenza del Presidente***VIZZINI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime una vibrata protesta per la decisione del Presidente di convocare la Commissione prima ancora che la Conferenza dei Capigruppo avesse calendarizzato per la discussione in Assemblea il disegno di legge n. 1369 (Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione). La Commissione si troverà a esaminare il provvedimento con procedure e tempi del tutto inammissibili per una democrazia: tale orientamento della Presidenza non potrà non avere riflessi sul clima complessivo dei rapporti e, conseguentemente, sui lavori della Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*) osserva che il disegno di legge n. 1369 riproduce quello del decreto-legge che il Presidente della Repubblica ha legittimamente rifiutato di firmare, non solo per mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, ma anche per rilevanti profili di incostituzionalità. Esprime la propria indignazione per la mistificazione di una sofferenza umana e per la provocazione di un incidente istituzionale senza precedenti.

Il PRESIDENTE sottolinea che la procedura prevista deve considerarsi un'eccezione ed è giustificata dalla contingenza dei fatti accaduti nelle ultime ore. Avendo avuto notizia della convocazione della Commissione di merito per l'esame del disegno di legge n. 1369, egli ha ritenuto doveroso convocare la Commissione per l'esame del disegno di legge, se

calendarizzato dalla Conferenza dei Capigruppo, per consentire di esprimere il parere sulla base di un dibattito approfondito; la convocazione, quindi, deve intendersi quale atto di garanzia anche a tutela delle prerogative dei Gruppi di opposizione.

Quanto alle osservazioni del senatore Pardi, nota che esse, incidendo sul merito del disegno di legge, potranno essere considerate dalla Commissione sanità, dove si esamina il testo in sede referente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1369) Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(Parere alla 12^a Commissione. Esame)

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) ricorda che il disegno di legge si pone in relazione con l'esame dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, all'esame della Commissione sanità, per i quali il relatore, senatore Calabrò, ha proposto un testo unificato. Negli ultimi giorni, in ragione di eventi drammatici e ben noti, il Governo ha ritenuto di intervenire d'urgenza per evitare che accadano decessi per sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione, che sono da considerarsi un sostegno vitale fisiologicamente finalizzato ad alleviare le sofferenze e pertanto non possono formare oggetto della dichiarazione anticipata di trattamento.

Sottolinea l'insussistenza di un conflitto con l'autorità giudiziaria intervenuta sul tema con pronunce di volontaria giurisdizione. Infatti, essa non ha accertato un diritto in sede contenziosa, ma ha integrato la volontà di un privato rispetto a un quadro normativo che può cambiare determinando un conseguente adeguamento della pronuncia. Sottolinea che il disegno di legge del Governo deve considerarsi come anticipazione del provvedimento organico in esame e non come soluzione del caso specifico di Eluana Englaro.

Per tali motivi, propone di esprimere un parere favorevole.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (*PD*) rileva l'assenza del rappresentante del Governo, interlocutore indispensabile in quanto promotore dell'iniziativa legislativa: è necessaria una risposta del Governo alle numerose questioni che saranno poste nel dibattito.

Il PRESIDENTE obietta che la Commissione deve poter esprimere il parere indipendentemente dalla presenza del Governo: in caso contrario al Governo sarebbe riconosciuto inopportuno il potere di ostacolare l'attività consultiva. In ogni caso egli si sta adoperando affinché un rappresentante del Governo prenda parte ai lavori della Commissione.

Il senatore BIANCO (*PD*) ricorda che per prassi la presenza del Governo, qualora sia richiesta, è considerata necessaria per proseguire nell'e-

same anche in sede consultiva. Invita il Presidente a sospendere la seduta in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

Il senatore PROCACCI (*PD*) invita il Presidente a salvaguardare la dignità della Commissione, e quindi del Parlamento, tenendo conto anche del conflitto istituzionale che si è determinato dopo il legittimo diniego del Presidente della Repubblica. A suo avviso, vi è il rischio che il Parlamento si trasformi in un «bivacco»: pur apprezzando lo sforzo del Presidente per sollecitare l'intervento del rappresentante del Governo, chiede che si sospenda la seduta poiché non si può derogare alle regole di un dibattito democratico. Il Presidente dovrebbe essere il primo a tutelare le procedure di funzionamento della Commissione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) esprime sorpresa per i toni impropri che sta assumendo la discussione. Ricorda che la presenza del Governo, in analogia a quanto previsto dal Regolamento per le sedute di Assemblea, è necessaria quando la Commissione lavori in sede legislativa e, per prassi, nell'esame in sede referente, mentre per l'attività consultiva non può invocarsi l'estensibilità della norma. Semmai, rilevano le ragioni di opportunità politica: il contesto in cui si svolge il dibattito, a suo avviso, giustifica la mancata presenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE prende atto del sopraggiungere del rappresentante del Governo e ribadisce che il suo orientamento di proseguire comunque nell'esame è fondato sulla considerazione che, altrimenti, l'assenza del Governo impedirebbe alla Commissione di esprimere il parere.

Si apre quindi il dibattito sulla proposta di parere del relatore.

Il senatore VITALI (*PD*) osserva che il Governo, dopo il rifiuto del Presidente della Repubblica di apporre la firma al decreto-legge per la mancanza dei requisiti di necessità e urgenza, anziché sollevare un conflitto di attribuzioni ha deciso inopinatamente di imporre al Parlamento una decisione in termini brevissimi. A suo avviso, il Parlamento e il Governo avrebbero dovuto astenersi da qualsivoglia intervento, come ha osservato anche il senatore Andreotti, lasciando alla famiglia e all'autorità giudiziaria la responsabilità di giudicare sul caso di Eluana Englaro. Invece si è strumentalizzato l'episodio doloroso per fini di parte: il giudizio del suo Gruppo non può che essere drasticamente negativo, anche in considerazione della dichiarata volontà del Presidente del Consiglio di alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Sottolinea che il potere di controllo che il Capo dello Stato esercita con l'emanazione dei decreti-legge ha significato sostanziale di garanzia costituzionale. Le ragioni che hanno determinato il diniego non vengono meno di fronte al contenuto del disegno di legge, per quanto attiene ai profili di costituzionalità. In proposito, ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso delle Camere contro la sentenza

della Corte di cassazione sul caso di Eluana Englaro, rilevando la non sussistenza di indici atti a dimostrare che i provvedimenti adottati costituiscono una forma di produzione normativa.

Inoltre, nella relazione che accompagna il disegno di legge, il Governo, ben consapevole delle motivazioni del diniego del Presidente della Repubblica, argomenta che l'autorità giudiziaria non avrebbe accertato un diritto in sede contenziosa, per cui la disposizione di legge non inciderebbe su una decisione giurisdizionale. In realtà, la Corte di cassazione ha riconosciuto un diritto e il provvedimento in esame costituirebbe un quarto grado di giudizio che non compete al Parlamento. Infine, la formulazione dell'articolo 1 non chiarisce quando e come l'alimentazione e l'idratazione non possono considerarsi diversamente dall'accanimento terapeutico, vietato dall'articolo 32 della Costituzione; né indica chi può esprimere la volontà della persona soggetta al trattamento sanitario, un punto questo sul quale si è soffermato a lungo il dibattito nella Commissione di merito.

La senatrice ADAMO (PD) ricorda che la proposta di testo unificato avanzata dal relatore non ha ancora trovato il consenso della Commissione sanità.

Rileva che la formulazione del disegno di legge introdurrebbe, a tempo indeterminato, il principio per cui chiunque non sia in grado di provvedere a sé stesso sarebbe impedito di dichiarare la volontà di non essere alimentato e idratato qualora si trovi in stato vegetativo permanente; conseguenza che sarebbe in chiaro contrasto con l'articolo 32 della Costituzione.

Ma, contraddittoriamente, la relazione al disegno di legge afferma che l'alimentazione e l'idratazione non possono essere interrotte qualora i soggetti non manifestino direttamente e in modo certo la propria volontà. Nondimeno nel caso di Eluana Englaro questa volontà è stata attribuita alla paziente da una pronuncia definitiva del giudice e il Parlamento non potrebbe elidere per legge tale statuizione come se fosse un organo giurisdizionale che si esprime in un grado di giudizio improprio.

Per quanto riguarda la procedura seguita dalla Commissione, sottolinea la necessità di attenersi alle norme del Regolamento: si dovrebbe richiamare il Presidente del Consiglio (il quale ha indicato come «partito della morte» coloro che si oppongono alla proposta del Governo) a osservare un linguaggio diverso nei riguardi dell'istituzione parlamentare. In mancanza di tale sensibilità, si rischierebbe una deriva populista e autoritaria: infatti, con le elezioni del 2008 è stata scelta una maggioranza parlamentare non un tiranno.

Il presidente VIZZINI, commentando l'intervento della senatrice Adamo, sottolinea che la volontà popolare si è espressa con la scelta di una determinata maggioranza di Governo che ha portato alla nomina del Presidente del Consiglio.

Quanto alla procedura seguita, ricorda che nella convocazione della Commissione, ha tenuto conto del comunicato ufficiale della Presidenza del Senato, diramato la mattina del 7 febbraio, in cui si prospettavano tempi e procedure per l'esame del provvedimento: era doveroso da parte sua assicurare che la Commissione potesse discutere il disegno di legge al fine di rendere il suo parere.

Il senatore SANNA (*PD*), richiamando le notizie di alcune agenzie di informazione, avverte che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento. Sarebbe opportuno acquisirne il testo.

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti fissato dalla Commissione sanità scadrà alle 17,30: gli emendamenti saranno senz'altro trasmessi alla 1^a Commissione per l'espressione del parere.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) manifesta preoccupazione e disagio per la vicenda, che rischia di pregiudicare in modo irreversibile il dialogo parlamentare: le Camere vengono trascinate in una situazione indegna, quando sarebbe stato possibile attivarsi nei tempi dovuti, in sede di esame delle iniziative legislative sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.

Inoltre, il disegno di legge non potrà superare il giudizio già espresso dalla Corte costituzionale e si limiterebbe a un atto strumentale e di propaganda. Inoltre, il Governo, avuto contezza che l'idratazione di Eluana Englaro è già stata sospesa, sembra voler intervenire con un emendamento per estendere la previsione normativa a fatti pregressi. Tale iniziativa, a suo avviso, produrrebbe uno scempio delle istituzioni parlamentari, della sensibilità dei cittadini e della dignità della professione sanitaria.

Infine, si associa alle osservazioni della senatrice Adamo: la formulazione del disegno di legge introduce un divieto di dichiarazione anticipata per tutte le persone che non sono in grado di provvedere a se stesse, divieto che è evidentemente in contrasto con le disposizioni costituzionali.

Il senatore PARDI (*IdV*) illustra una proposta di parere contrario, pubblicata in allegato. Richiama le motivazioni della mancata emanazione del decreto-legge da parte del Presidente della Repubblica: i requisiti di necessità e urgenza sussisterebbero se il provvedimento riguardasse direttamente la vicenda di Eluana Englaro; tuttavia, in tal caso, la norma sarebbe illegittima per mancanza del carattere della generalità. Tale contraddizione, a suo avviso, riguarda anche il disegno di legge in esame.

Inoltre, la disposizione dell'articolo 1, comma 1, non definisce con chiarezza i destinatari, cioè le persone che non sono in grado di provvedere a sé stesse e coloro che assistono tali soggetti.

Ricorda che la questione del trattamento sanitario è definita dall'articolo 32 della Costituzione, che ha valore prescrittivo e non ordinatorio, e a norma del quale nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario. In proposito, rammenta le dichiarazioni del Presidente della Corte costitu-

zionale, secondo il quale per il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute non può essere stabilita una gerarchia, e richiama le dichiarazioni nello stesso senso contenute nella Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina.

Quanto al possibile conflitto con l'autorità giudiziaria, osserva che la relazione che accompagna il disegno di legge implica che se la decisione della Corte di cassazione assumesse il significato di accertamento di un diritto non potrebbe essere revocata anche nel caso in cui il disegno di legge venisse approvato.

A suo avviso, si tratta di un intervento improprio del potere politico che strumentalizza una condizione umana di difficile accertamento, evocando il ricorso alla volontà del popolo, segno di chiara ignoranza costituzionale, dal momento che solo in caso di scioglimento delle Camere il popolo potrebbe esprimere nuovamente la volontà politica. Il Presidente del Consiglio potrebbe solo seguire la strada di una modifica della Costituzione con le procedure dell'articolo 138 della Costituzione, affrontando la prova del *referendum* popolare. Le improvvide allusioni al «partito della morte» rappresentano una mistificazione scientifica e un grave errore politico, in quanto ostacolano ogni possibile intesa e dialogo anche sulle riforme istituzionali. La compressione del dibattito parlamentare testimonia la volontà del Presidente del Consiglio di imporre limiti alla democrazia, una sfida che sarà respinta con il ricorso alle forze più vive del Paese, anche al di fuori delle assemblee elettive.

Il presidente VIZZINI, commentando le dichiarazioni del senatore Pardi ricorda che i poteri del Presidente del Consiglio sono definiti dalla Costituzione: ove questa venisse modificata, il popolo effettivamente potrebbe intervenire pronunciandosi nel *referendum* previsto dall'articolo 138 della Costituzione, in mancanza di una maggioranza parlamentare dei due terzi.

Il senatore BIANCO (PD) ritiene che ove fosse confermata l'intenzione del Governo di presentare un emendamento, la Commissione dovrebbe attendere il testo di tale proposta prima di esprimere il proprio parere.

Il presidente VIZZINI informa di aver acquisito notizie che il Governo non presenterà proposte di modifica. In ogni caso, alla scadenza del termine, gli emendamenti presentati saranno trasmessi dalla Commissione di merito per il prescritto parere.

Il senatore BIANCO (PD) ricorda l'iniziativa assunta dalla Commissione affari costituzionali nella scorsa legislatura, dopo un'importante sentenza in materia della Corte costituzionale, per l'approvazione di un documento sul procedimento di conversione in legge dei decreti-legge e sui limiti alla decretazione d'urgenza: sollecita la Commissione a riprendere l'argomento, in modo da pronunciarsi con autorevolezza su una materia

che assume un'importanza sempre maggiore, dato l'aumento progressivo della decretazione d'urgenza fino a livelli che possono compromettere l'equilibrio costituzionale tra Governo e Parlamento. Si assiste alla deriva verso una forma di governo presidenziale: tale evoluzione, che potrebbe essere legittimamente prescelta dal legislatore costituzionale, dovrebbe essere accompagnata però dall'introduzione di poteri di controllo più incisivi da parte Parlamento.

Ricorda le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente della Repubblica sul decreto-legge, che a suo avviso investono anche il disegno di legge in esame. A parte l'intollerabile compressione dei tempi d'esame, appare illogica, e quindi manifestamente illegittima, la norma che introduce una disciplina transitoria che invece avrà effetti per un tempo indeterminato. Inoltre, il provvedimento determina una violazione della separazione dei poteri, tipica delle costituzioni democratiche e della democrazia liberale. A tale riguardo, nota che la Corte di cassazione effettivamente ha ricostruito un diritto individuale che tiene conto della volontà comunque manifestata dal soggetto: per tale motivo, secondo quanto ammette sia pure per implicito la stessa relazione che accompagna il disegno di legge, la disposizione legislativa inciderebbe sulla decisione dell'autorità giudiziaria, a suo parere illegittimamente.

Il senatore CECCANTI (*PD*) critica in primo luogo le affermazioni del Presidente del Consiglio le quali, da una parte, esasperano i toni di un dibattito già complesso e drammatico e, dall'altra, appaiono gravemente offensive nei confronti delle forze di opposizione, definite «partito della morte».

Nell'invitare il Presidente del Consiglio a non assolutizzare le proprie posizioni e a non respingere pregiudizialmente quelle altrui, esprime forti perplessità sulla dichiarata volontà – espressa dal Capo del Governo – di contrapporre ad una democrazia formale una visione sostanzialistica della democrazia stessa. Al riguardo, osservando che presupposto essenziale di ogni regime democratico è invece proprio il rispetto delle forme, ricorda quanto più volte affermato dal cattolico Alcide De Gasperi che, rifiutando ogni visione integralista dello Stato e della società, più volte difese le regole della democrazia parlamentare e i diritti di libertà come presupposto fondamentale della convivenza civile.

Si sofferma quindi sulla decisione del Presidente della Repubblica di non emanare il decreto-legge adottato dal Consiglio dei ministri, non ravvisandovi i presupposti di necessità e urgenza e rilevando invece profili di illegittimità costituzionale. Reputa che, qualora il Presidente del Consiglio avesse ritenuto che il comportamento del Presidente della Repubblica integrasse un abuso, avrebbe dovuto sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e non procedere, come ha fatto, alla presentazione di un disegno di legge, imponendo al Parlamento una sua rapida approvazione, così determinando il rischio di una conflittualità istituzionale difficilmente risolvibile.

In riferimento al contenuto del disegno di legge, osserva che esso non potrebbe applicarsi al caso in questione, in ragione della impossibilità di travolgere il giudicato che si è già formato. In caso contrario vi sarebbe una palese violazione del principio della separazione dei poteri, in quanto il legislatore, nell'approvare il disegno di legge in esame, si sostituirebbe ai giudici, assumendo di fatto una decisione sul caso concreto di contenuto contrario a quella legittimamente emessa dalla Corte d'Appello di Milano e confermata dalla Corte di cassazione in forma definitiva.

Rileva in conclusione che la posizione del Presidente del Consiglio nella vicenda e le sue affermazioni sui rapporti fra i poteri dello Stato sembrano richiamare i modelli costituzionali adottati dagli Stati autoritari. In proposito ricorda che proprio la Costituzione sovietica dell'epoca staliniana escludeva ogni controllo, da parte di altri organi, sull'adozione dei decreti del Governo con forza di legge.

La senatrice BASTICO (PD) censura l'atteggiamento di sfida assunto dal Presidente del Consiglio nei confronti del Presidente della Repubblica, il quale aveva preventivamente espresso la sua volontà di non emanare un decreto-legge in materia, ritenendo di non ravvisarvi i presupposti costituzionali. La scelta del Presidente del Consiglio, di presentare alle Camere un disegno di legge dal contenuto analogo, imponendo la sua rapida approvazione, è, a suo avviso, una ulteriore dimostrazione di scarsa sensibilità istituzionale che, dopo aver innescato un conflitto con la Presidenza della Repubblica, svilisce il ruolo del Parlamento e offende, nello stesso tempo, le forze dell'opposizione, accusate di rappresentare il «partito della morte». Nel deplorare tali dichiarazioni, ritiene che il comportamento assunto dal Governo rappresenti un *vulnus* dei fondamenti stessi del sistema democratico.

Osserva, inoltre, che la compressione del percorso parlamentare non ha alcuna giustificazione, considerando che da tempo la Commissione sanità del Senato sta discutendo i disegni di legge in materia di testamento biologico: se il Governo avesse veramente considerato prioritaria la risoluzione di tali questioni, avrebbe potuto imprimere al dibattito una adeguata accelerazione, così come ha fatto per altri disegni di legge.

Ritiene invece gravemente lesivo delle prerogative parlamentari costringere il legislatore ad esaminare in tempi rapidissimi una materia così critica che, traducendosi in una norma *ad personam*, rischia di caricare il dibattito di una tensione emotiva inidonea a una soluzione equilibrata di un tema eticamente sensibile.

Rileva inoltre che il disegno di legge è lesivo dell'articolo 32 della Costituzione, osservando che il Governo ha già violato i principi contenuti nella norma costituzionale sul diritto alla salute, configurato come un diritto della persona, a prescindere dallo *status* di cittadinanza. In proposito richiama alcune norme contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza, recentemente approvato dal Senato, che rendono onerose le prestazioni sanitarie anche a prescindere dallo stato di indigenza dell'interessato quando si tratti di uno straniero e, di fatto, rimuovono il divieto di denun-

cia da parte del medico curante, limitando anche l'esercizio di quel diritto per gli stranieri irregolari.

Con il disegno di legge in esame si incide, probabilmente in modo irreversibile, sul secondo principio contenuto nell'articolo 32 della Costituzione, ovvero il divieto di trattamenti sanitari obbligatori. Il provvedimento del Governo, infatti, vietando la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione nei confronti di persone non in grado di provvedere a sé stesse, impedisce a chiunque, anche se pienamente capace di intendere e di volere, di richiedere la sospensione di tali prestazioni, introducendo di fatto nell'ordinamento trattamenti sanitari obbligatori, così determinando una grave lesione della libertà individuale e dello statuto deontologico degli esercenti la professione sanitaria.

Ritiene inoltre che, qualora approvato, il disegno di legge non potrebbe essere applicato al caso di Eluana Englaro, essendo tale fattispecie oggetto di un giudicato che non può considerarsi travolto da un successivo intervento legislativo.

Ritiene in conclusione che la complessità dei temi coinvolti e le numerose implicazioni di natura etica impongano un esame approfondito da parte del Parlamento, per giungere a una soluzione equilibrata. Ciò al fine di assicurare al legislatore la libertà di legiferare in piena autonomia e con i tempi necessari di approfondimento su un tema che coinvolge, in un modo così intenso, la coscienza di ciascuno.

Il senatore PROCACCI (*PD*) si dichiara certo che anche i parlamentari che voteranno a favore del disegno di legge non possano affermare di avere certezze su una questione carica di implicazioni etiche così drammatiche. Ricorda, al riguardo, che in molte occasioni i parlamentari di maggioranza e opposizione hanno ribadito le difficoltà di compiere scelte chiare e inequivoche su temi così rilevanti.

Si sofferma quindi sulla scelta del Presidente del Consiglio di tentare la soluzione della decretazione d'urgenza prima e, a fronte della ferma opposizione del Capo dello Stato, di procedere con un disegno di legge dal contenuto analogo, imponendone al Parlamento una rapidissima approvazione. Ciò rappresenta, a suo avviso, una gravissima ferita alle istituzioni democratiche e una lesione grave delle prerogative del Parlamento, di fatto piegato alla volontà dell'Esecutivo. Ritiene estremamente grave, al riguardo, che la maggioranza parlamentare non abbia sentito l'esigenza di difendere le prerogative costituzionali delle Camere, a tutela di un rapporto sereno ed equilibrato tra i poteri dello Stato.

Condivide quanto affermato da altri senatori del suo Gruppo sull'esigenza di non legiferare con emotività, procedendo invece ad un esame approfondito delle numerose questioni coinvolte. Ritiene in proposito che la via più idonea sia quella dell'esame, presso la Commissione igiene e sanità, dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento.

Ritiene non risolta scientificamente – e difficilmente risolvibile con lo strumento legislativo – la questione se l'idratazione e l'alimentazione

artificiale, effettuata attraverso un sondino nasogastrico, possa considerarsi trattamento sanitario.

Osserva inoltre che l'elemento di maggiore debolezza della scelta di interrompere la prestazione sanitaria nei confronti di Eluana Englaro sia rappresentato dall'impossibilità di acquisire chiaramente la sua volontà, ricostruita esclusivamente sulla base di testimonianze indirette e non adeguatamente documentate. Dichiara in proposito che se il disegno di legge avesse disposto il divieto di sospensione della prestazione sanitaria in assenza di un'espressa volontà del paziente, in linea con quanto contenuto nei disegni di legge sul testamento biologico, probabilmente avrebbe ottenuto il suo voto favorevole. Così come concepito, invece, il disegno di legge priverebbe il medico di qualsiasi margine di discrezionalità, imponendo a tutti, indiscriminatamente, l'obbligo di somministrare, in qualsiasi forma, cibo ed acqua, anche contro la volontà del paziente.

Dopo aver criticato le affermazioni del Presidente del Consiglio sulla Costituzione italiana, si appella alla sensibilità istituzionale del presidente Vizzini, osservando al riguardo che, al di là dei suoi compiti istituzionali, certamente anch'egli non possa non condividere il disagio che ciascun parlamentare vive oggi di fronte ad un tema così sensibile e, soprattutto, alla luce di una vicenda umana dai contorni così tragici.

Il presidente VIZZINI assicura che non mancherà di rispondere in una sede appropriata alla sollecitazione da ultimo rivoltagli dal senatore Procacci.

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) manifesta il suo disagio per le modalità con cui il Parlamento è stato costretto a intervenire, con una convocazione in tempi rapidissimi, in una materia tanto critica e al contempo esprime preoccupazione sull'incapacità della maggioranza di difendere le prerogative del Parlamento di fronte alla pretesa del Governo di imporre le proprie scelte.

Ritiene inoltre che l'accelerazione indotta dalle decisioni dell'Esecutivo determini una radicalizzazione dello scontro su un tema nel quale dovrebbero prevalere le ragioni del dialogo e di un pacato confronto, inevitabilmente compromesso dalle avventate affermazioni dell'onorevole Berlusconi.

Nel ricordare che la Costituzione, all'articolo 67, dispone che ciascun parlamentare rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato, afferma che, soprattutto in materie di così grande rilievo, egli non possa subire pressioni da parte di poteri esterni.

Pur riconoscendo al senatore Boschetto il merito di aver svolto una riflessione equilibrata sul disegno di legge e sulle sue implicazioni costituzionali, non condivide la proposta di parere favorevole, rinvenendo molteplici profili di illegittimità costituzionale nel disegno di legge e, ancor prima, nel comportamento del Presidente del Consiglio nel corso della vicenda.

Quanto al rifiuto del Presidente della Repubblica di emanare il decreto-legge, osserva che il Capo dello Stato, nel garantire il corretto esercizio dei pubblici poteri e nell'assicurare il pieno rispetto della Costituzione, non svolge esclusivamente una funzione notarile. A tal fine è titolare di una serie di prerogative, tra le quali quella di svolgere un controllo di legittimità sui decreti-legge emanati dal Governo, valutandone la rispondenza ai requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Condivide, inoltre, i rilievi formulati dal Presidente Napolitano circa l'impossibilità di legiferare per intervenire laddove si è formato un giudicato. Ciò costituisce, infatti, una inammissibile violazione del principio di separazione dei poteri.

Di fronte ai legittimi rilievi formulati dal Capo dello Stato il Presidente del Consiglio si è invece attestato su una linea oltranzista, presentando alle Camere un disegno di legge per il quale ha anche chiesto un'approvazione in tempi rapidissimi, comprimendo così i diritti delle assemblee elettive. Tale modo di procedere, se reiterato, potrebbe compromettere gravemente la vita delle istituzioni, indebolendo le garanzie che la Costituzione pone a difesa di tutti.

Quanto al contenuto del disegno di legge, osserva che esso, nel prevedere un divieto generalizzato di sospensione dell'alimentazione e dell'idratazioni artificiali, confligga con il divieto di trattamenti sanitari obbligatori sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

Soffermandosi nuovamente sul rapporto tra legge e pronunce giurisdizionali, critica, anche alla luce di autorevoli commenti di giuristi, l'affermazione contenuta nella relazione governativa, volta a sostenere che l'intervento legislativo sarebbe legittimo ed efficace per il caso di specie, in quanto non vi sarebbe conflitto con l'autorità giudiziaria, essendo quest'ultima intervenuta sul tema con pronunce di volontaria giurisdizione. Tale affermazione, a suo avviso, è priva di adeguato fondamento, dal momento che tali pronunce sono comunque integrate da una sentenza della Corte di cassazione che ha espressamente ricavato dalla legislazione vigente il diritto ad esprimere, anche in via indiretta, la propria volontà sui trattamenti sanitari cui essere sottoposti.

Il provvedimento, pertanto, benché sia stato concepito *ad hoc* per il caso di Eluana Englaro, sarebbe inevitabilmente inapplicabile proprio a quel caso.

Ritiene che l'unica soluzione perseguibile sia quella di un esame approfondito e sereno sulle dichiarazioni anticipate di trattamento, così come sta accadendo presso la Commissione sanità da molte settimane. Si tratta infatti, a suo avviso, di una questione eticamente sensibile, in riferimento alla quale non possono prevalere logiche emergenziali dettate dall'emotività del momento.

Ribadisce in conclusione l'auspicio che, per quanto legittime siano le dichiarazioni circa l'esigenza di modificare la Costituzione, quest'ultima debba essere rispettata, soprattutto dai titolari degli organi supremi dello

Stato. In caso contrario, infatti, il processo di disfacimento sociale potrebbe assumere caratteri di irreversibilità.

Il PRESIDENTE, quanto ai tempi rapidi di esame del disegno di legge, ricorda che una procedura analoga si è recentemente realizzata, alla Camera dei deputati, in sede di modificazione della legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Il senatore SANNA (PD) ritiene che il paragone con l'*iter* legislativo appena evocato dal Presidente sia improprio, dal momento che in quel caso si è registrata una piena e unanime convergenza di tutte le forze politiche e solo in tale condizione è stato possibile accelerarne l'approvazione, dopo molto tempo in cui invece quel consenso era mancato. Al Senato, invece, la materia del testamento biologico e delle dichiarazioni anticipate di trattamento non è pienamente condivisa: i numerosi disegni di legge presentati, sui quali ha avuto inizio un articolato dibattito, rappresentano posizioni tra loro diversificate e spesso confliggenti.

Ritiene che il disegno di legge presentato dal Governo non sia adeguato a regolare una materia così complessa, che coinvolge i diritti fondamentali della persona in modo intenso e profondo. Si tratta, a suo avviso, di un tema di rilevanza costituzionale che meriterebbe una trattazione più adeguata. Osserva, inoltre, che le questioni concernenti la fine della vita esigono un approfondimento ulteriore anche per quanto concerne le problematiche relative alla regolamentazione legislativa delle terapie del dolore, tema inevitabilmente collegato alla questione oggetto del dibattito odierno.

Pur considerando la vita umana inviolabile e meritevole di difesa fino alla morte naturale, ritiene necessario interrogarsi se la prosecuzione artificiale dell'esistenza, attraverso gli strumenti sempre più raffinati che la tecnica elabora, possa legittimamente considerarsi vita. Ribadisce pertanto l'esigenza di non sottrarsi a un dovere di approfondimento che richiede tempi e sedi adeguate, al riparo da logiche emergenziali.

Si sofferma, quindi, sul contenuto del disegno di legge. In primo luogo osserva che il provvedimento, così come concepito, rischia di pregiudicare, in modo probabilmente irreversibile, le questioni concernenti il tema delle dichiarazioni anticipate di trattamento, poiché introduce nell'ordinamento giuridico, in contrasto con l'articolo 32 della Costituzione, un generalizzato dovere di alimentazione e idratazione in favore di chiunque sia incapace di provvedervi autonomamente. Affermare peraltro che tali interventi non siano configurabili come prestazioni sanitarie appare, a suo avviso, discutibile, tenendo conto delle molteplici e diversificate posizioni scientifiche in materia. Rileva al riguardo che lo stesso comitato di bioetica, benché abbia affermato che l'alimentazione e l'idratazione costituiscano forme di sostegno vitale e non siano delle terapie, ha però riconosciuto, circa la loro somministrazione, che occorre distinguere l'ipotesi in cui il paziente non sia in grado di assorbirle. La norma contenuta nel disegno di legge, qualora fosse approvata imporrebbe invece un obbligo

di idratazione e di alimentazione anche nell'ipotesi di mancato assorbimento da parte del paziente, producendo in tal modo effetti incontrollati.

Il presidente VIZZINI comunica che la Commissione di merito ha preso atto dell'impossibilità di concludere i lavori entro le ore 19, anche in ragione della presentazione di 1.543 emendamenti. Ritiene pertanto che anche la Commissione affari costituzionali concluderà i propri lavori senza votare alcuna proposta di parere.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore CASSON (PD), il quale ritiene necessario che la Commissione si esprima su due emendamenti presentati da senatori della maggioranza al disegno di legge e che il sottosegretario Roccella chiarisca la posizione del Governo, dal momento che, se approvati, i due emendamenti modificherebbero in modo significativo il contenuto del disegno di legge.

Il presidente VIZZINI rileva che, non essendo stato espresso parere sul disegno di legge, la Commissione non abbia la possibilità di procedere all'esame degli emendamenti.

Il sottosegretario ROCCELLA, dopo aver espresso il suo rammarico per il fatto che la Commissione affari costituzionali non abbia potuto esprimere il proprio parere, rileva che l'esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge nasce dalla constatazione che una persona viene lasciata morire sulla base di una volontà presunta ricavata da testimonianze indirette. Ciò è anche in contrasto con tutti i disegni di legge presentati in materia di testamento biologico e all'esame della Commissione sanità, i quali, se fossero approvati, renderebbero impossibile procedere nei confronti di chiunque nelle forme con cui si sta procedendo nei confronti di Eluana Englaro.

Pur riconoscendo l'impossibilità, per ragioni di tempo, di entrare nel merito delle questioni poste, rivendica la scelta del Governo e rileva che, quand'anche il disegno di legge proposto fosse un disegno di legge *ad personam*, esso sarebbe in ogni caso legittimo in quanto volto a salvare una vita umana.

Il presidente VIZZINI ringrazia tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito.

La seduta termina alle ore 18,50.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1369

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che:

l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana», definendo da un lato il diritto alla vita, dall'altro una laica sacralità che impone il rispetto dell'essere umano – nel tempo presente e in quello futuro – nel suo perimetro fisico e anatomico oltre che in quello intangibile della dimensione intellettuale e politica. Tale articolo definisce altresì un confine costituzionale che il legislatore non può varcare, oltre il quale vengono in considerazione la libertà di scelta e l'autonomia di pensiero. Allo stesso modo dispone l'art. 13 della Costituzione, laddove definisce l'inviolabilità della libertà personale;

tra i diritti fondamentali dell'uomo che ricadono all'interno di questa formulazione vi è il diritto all'autodeterminazione, che garantisce la libertà di disporre della propria vita e del proprio corpo come bene inviolabile;

il Presidente della Corte Costituzionale, in data 28 gennaio 2009 ha avuto modo di chiarire che il diritto all'autodeterminazione e quello alla salute, che costituiscono i fondamenti del consenso informato, sono entrambi diritti fondamentali e tra essi non può essere proposta una rigida gerarchia. In modo analogo, la sentenza n.238 del 1996 della Corte Costituzionale poneva sullo stesso livello il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla vita. Spetterebbe al Parlamento, nel fornire chiare opzioni legislative, definire un ponderato equilibrio dei valori in gioco;

la convenzione di Oviedo per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina del 1997, definisce la necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana. Riconosce altresì l'importanza di assicurare la dignità umana antepo-
nendo l'interesse e il bene dell'essere umano all'interesse della società o della scienza (art. 2) e ribadisce che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato, precisando che «allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresen-

tante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge»;

partendo dalla Costituzione, ove individua i principi che l'ordinamento ritiene insuscettibili di negoziabilità, la sentenza della Corte di Cassazione del 16 ottobre 2007, n. 21748, attraverso gli artt. 2, 13 e 32 Cost. definisce l'ormai indefettibile regola per cui è precluso al medico di eseguire trattamenti sanitari se non acquisendo quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto espressivo del suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia;

si tratta di un «diritto (assoluto) di non curarsi, anche se tale condotta (lo) esponga al rischio stesso della vita» (così, di recente, Cass. 15 settembre 2008, n. 23676) che, in quanto tale, è giocoforza che debba, e possa, esprimersi anche nella terza direzione (volontà interruttiva) perché improntato alla sovrana esigenza di rispetto dell'individuo e dell'intimo nucleo della sua personalità quale formatosi nel corso di una vita in base all'insieme delle convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che ne improntano le determinazioni (cfr. Cass., n. 21748 cit. del 2007);

una volta ricordato, del resto, che tutte le norme costituzionali a presidio di diritti primari (l'art. 32 è fra queste) sono imperative e di immediata operatività senza che occorra, a questi fini, intervento ulteriore del legislatore ordinario (sull'obbligo di rispetto del «generale vincolo del giudice alla legge» e, perciò e in primis, della Carta Costituzionale, cfr. Corte Cost. 8 ottobre 2008, n. 334), si impone la deduzione per cui rientrano nella sfera del diritto considerato anche rifiuto e volontà interruttiva di ipotetiche terapie salvifiche, dal momento che il principio personalistico che lo permea a livello costituzionale esclude la possibilità di disattenderlo nel nome di un supposto dovere pubblico di cura proprio di uno Stato etico, peraltro ripudiato dai costituenti; in questo senso, e solo in questo, la corretta lettura del dettato costituzionale secondo cui «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività», dove l'intervento sociale si colloca in funzione della persona e della sua sfera autodeterminativa e non viceversa (ancora, Cass., n. 21748 cit. del 2007). Né varrebbe eccepire che gli eventuali rifiuti ovvero le espressioni di volontà interruttiva di terapie che conducano, in ipotesi, alla morte configurerebbero fenomeni eutanasi;

non si colgono critiche convincenti alla conclusione per cui possa e debba valere – semmai a maggior ragione – il dovere dell'ordinamento al rispetto di una espressione autodeterminativa che null'altro chiede se non che il processo biologico si evolva secondo il suo iter naturale con l'ablazione di forzature e violenze di interventi tecnologici a null'altro finalizzati se non alla protrazione di una sopravvivenza inerte;

il disegno di legge in esame, in deroga al principio generale, per conseguire analogo effetto rispetto allo schema di decreto legge non autorizzato dal Capo dello Stato, si propone l'immediata entrata in vigore della normativa in questione, senza nulla dire riguardo alle situazioni di sospensione in essere;

un punto cruciale del disegno di legge è la mancanza di precisi destinatari del precetto, sia attivi che passivi: l'indefinitezza dei soggetti individuati dal disegno di legge, ovvero le persone che «non possono provvedere a se stesse», così come quella di «colui che assiste» e a cui è imposto il divieto di procedere a sospensione determina seri profili di incostituzionalità del provvedimento;

mancano, inoltre, nel disegno di legge in esame sia specifiche sanzioni per il caso di inottemperanza, che qualunque riferimento al rispetto della volontà dei soggetti, eventualmente già espressa o accertata, per non far menzione degli eventuali giudicati o al rispetto delle pronunce definitive in ordine proprio al formarsi della volontà dei soggetti interessati. Se, da un lato, l'assenza di sanzioni priverebbe di portata effettiva il precetto, dall'altro il suo diretto configurarsi con la volontà del soggetto andrebbe a porsi in violazione dell'ultimo periodo dell'articolo 32 della Costituzione, laddove si rimette alla legge la possibilità di imporre trattamenti sanitari ma solo nel rispetto della persona;

considerato che:

nella recente storia dei diritti civili in Italia, in un contesto di contrapposizioni progressiste e conservatrici nell'ambito delle vicende che portarono alla definizione della normativa in materia di divorzio e di aborto, l'agone politico si caratterizzò per l'affermazione del principio per cui fosse garantito a tutti il diritto di scegliere per sé, rinunciando alla visione di uno Stato coercitore che prevedesse per i cittadini italiani la migliore opzione etico-politica in quanto tale;

la procedura utilizzata sul piano parlamentare, la relazione introduttiva all'Atto Senato 1369 ed infine i lavori preparatori della stessa qualifica chiaramente la legge, pur formulata con riferimento ad una platea tanto vasta da risultare irragionevolmente indeterminata, come legge fatta per un singolo e specifico caso e contro una singola e specifica sentenza/decreto, situazione della quale non può non tenersi conto ai fini della costituzionalità della stessa, per quanto l'ultimo capoverso della relazione assurdamente si avventuri a negarlo. Il soggetto in questione ha visto riconosciuta, nelle forme e secondo le procedure previste dalla legge vigente, il riconoscimento della propria volontà con decisione giurisdizionale definitiva, ribadita dalla sentenza n. 334 del 2008 della Corte Costituzionale in riferimento ad un temerario conflitto di attribuzione sollevato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Si avrebbe, dunque, la paradossale situazione in cui l'ordinamento riconosce un diritto senza che esso possa essere esercitato: ciò pare in contrasto con i principi e le categorie generali dell'ordinamento giuridico;

presso la commissione Sanità del Senato è già in corso l'esame di una serie di ddl aventi per oggetto il consenso informato e dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari, con testi più articolati e complessi;

stante quindi la delicatezza della materia ed il suo impatto sulla vita dei cittadini e l'eventuale rischio di compressione delle libertà costituzionalmente garantite, le modalità di esame dell'Atto Senato 1369 non consentono un adeguato confronto parlamentare sulla base di molteplici proposte sorte in questo ramo del Parlamento, ritmato come è da tappe forzate e forzose che comportano il rischio dello scavalciamento del ruolo delle Camere costringendole ad un ruolo ancillare all'impulso governativo

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Lunedì 9 febbraio 2009

55^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

indi del Vice Presidente

GRAMAZIO

Intervengono il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Sacconi nonché il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI riferisce le determinazioni assunte nella riunione dell'Ufficio di Presidenza: in quella sede si è convenuto che il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 10 e connessi, in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, proseguirà nelle sedute della Commissione che saranno convocate a partire dalla prossima settimana.

Si è altresì convenuto di posticipare le convocazioni della Sottocommissione per i pareri, dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari e della seduta plenaria di domani, rispettivamente alle ore 15,15, alle ore 15,30 e alle ore 16.

Informa infine che la Conferenza dei Capigruppo ha posto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, convocata alle ore 19 il disegno di legge n. 1369, fissando il termine per gli emendamenti alle ore 18.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1369) Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(Esame)

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) relatore, illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi sul comma 1 dell'articolo unico, che reca disposizioni in tema di alimentazione e idratazione, prevedendo che, in quanto forme di sostegno vitale, esse non possano essere oggetto di sospensione da parte di chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi. Sottolinea al riguardo che si tratta di una disciplina dichiaratamente transitoria.

Propone quindi di fissare alle ore 17,30 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) avanza e illustra una questione pregiudiziale, da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento, nella quale evidenzia l'opportunità di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo, a suo avviso lesivo del principio di separazione dei poteri, intervenendo su una vicenda già interessata da un pronunciamento giurisdizionale passato in giudicato, nonché del principio stabilito all'articolo 32, comma 2, della Costituzione, determinando l'impossibilità di esprimere liberamente il rifiuto ai trattamenti di alimentazione e idratazione artificiali. Si tratta di una disciplina, peraltro, priva dei requisiti di generalità ed astrattezza in quanto diretta a esplicare i suoi immediati effetti nell'ambito della vicenda di Eluana Englaro.

La senatrice PORETTI (*PD*) propone e illustra una questione pregiudiziale a sua prima firma, da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento, rilevando la mancata conformità alla Costituzione della disciplina che con il provvedimento in titolo si propone, con particolare riferimento all'articolo 13 della Costituzione, che sancisce il principio dell'inviolabilità della libertà personale. A sostegno della questione pregiudiziale, osserva che le disposizioni di cui al disegno di legge in esame impediscono l'esercizio del diritto al rifiuto delle cure, posto che l'alimentazione e l'idratazione artificiale costituiscono una forma di trattamento sanitario, che necessita una specifica legittimazione, in quanto invasivi del proprio corpo.

Nel rilevare come la normativa risulterebbe peraltro inapplicabile, in considerazione dell'assoluta indeterminatezza dei soggetti potenzialmente destinatari di tali disposizioni, ritiene opportuno non proseguirne ulteriormente l'esame.

Il senatore PERDUCA (*PD*) avanza e illustra una questione pregiudiziale, da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento, rilevando il contrasto della disciplina contenuta nel disegno di legge in esame con gli articoli 2 e 32 della Costituzione. Ritiene infatti che nell'ordinamento costituzionale sussista la possibilità di rifiutare i trattamenti, financo quelli cosiddetti salvavita.

Propone e illustra infine un'ulteriore questione pregiudiziale, adducendo il mancato rispetto del principio di uguaglianza sancito all'articolo 3 della Carta fondamentale, giudicando negativamente la disparità di trattamento che discenderebbe da tale disciplina nei confronti di soggetti non in grado di provvedere a se stessi rispetto a quanti abbiano le piene facoltà di rinunciare alle cure, ivi comprese il trattamento di alimentazione e idratazione artificiali.

Il PRESIDENTE avverte che sulle questioni pregiudiziali si svolgerà una discussione nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

Il senatore BOSONE (*PD*), a nome del suo Gruppo, sostiene la questione pregiudiziale a prima firma del senatore Ignazio Marino, sottolineando come la presentazione del disegno di legge n. 1369 rappresenti un grave *vulnus* istituzionale, ritenendo necessario un più approfondito esame nell'ambito dell'esame già avviato in Commissione sui disegni di legge presentati in materia di dichiarazione anticipata di trattamento.

Manifesta dubbi in merito all'applicabilità delle disposizioni in esame al caso di Eluana Englaro, la cui vicenda meriterebbe a suo giudizio un maggiore rispetto; egli ritiene che si tratti di una forma di «accanimento legislativo», frutto peraltro di una serie di forzature a livello istituzionale: la prima nei confronti del Presidente della Repubblica, in relazione alla scelta operata in un primo tempo dal Governo di adottare un decreto legge nonostante la previa manifestazione di un avviso contrario al riguardo; la seconda nei confronti del Parlamento, tenuto conto che, nell'ambito della discussione in corso sui disegni di legge presentati in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, il tema dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali costituisce uno degli aspetti più salienti e qualificanti. A questo riguardo, esprime l'auspicio che tale specifico argomento possa essere opportunamente oggetto di una futura riflessione in occasione della ripresa dell'esame dei disegni di legge 10 e connessi, nella prospettiva di pervenire all'elaborazione di un testo largamente condiviso e che non rappresenti l'esclusiva espressione di una parte culturale.

A suo giudizio l'urgenza impressa ai lavori delle Camere è suscettibile di aprire un conflitto non soltanto sul piano politico ma anche nei confronti dei cittadini. Peraltro giudica negativamente l'intervento di una disciplina di rango primario in una vicenda che riguarda una singola persona. Osserva infine come il coinvolgimento delle Camere su tale personale vicenda possa sostanziarsi in una sorta di *referendum* sulla vita o

sulla morte di una persona, togliendo quindi serenità allo svolgimento della discussione e nell'espressione del voto.

Conclude ribadendo di non ritenere opportuno procedere all'esame del disegno di legge n. 1369, sottolineando l'esigenza di proseguire invece l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi già all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore ASTORE (*IdV*), a nome del suo Gruppo, si esprime in senso favorevole sulle proposte pregiudiziali avanzate: a suo avviso il disegno di legge in esame, lungi dal creare le condizioni per una pacificazione, si iscrive nel solco dello scontro a livello istituzionale e a livello parlamentare. Ritiene quindi opportuno – associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Bosone – non procedere all'esame del disegno di legge in titolo, privilegiando il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi in materia di dichiarazione anticipate di trattamento, nella prospettiva di elaborare un testo quanto più largamente condiviso – per il quale a suo avviso sarebbe stato preferibile istituire un Comitato ristretto – senza determinare il prevalere della cultura politica di cui il disegno di legge in esame costituisce espressione.

Al di là delle polemiche sorte in riferimento alle reali condizioni di salute di Eluana Englaro e che hanno formato oggetto di dichiarazioni censurabili da parte del Presidente del Consiglio, fa presente come l'intervento del Governo abbia determinato un acuirsi delle fratture presenti nel Paese e nelle coscienze civili.

Ricorda inoltre che nel corso della XIV legislatura la Commissione sanità del Senato approvò all'unanimità in sede referente la proposta di legge n. 2943, a firma dell'allora presidente Tomassini, a testimonianza dell'impegno – rivelatosi fruttuoso – a favore di una soluzione condivisa; osserva come, al contrario, il disegno di legge in esame, nonostante sia espressione della stessa maggioranza di allora, appaia in realtà assai distante quanto a contenuti e finalità rispetto all'orientamento allora emerso. Peraltro, giudica l'attuale intervento da parte del Governo assolutamente non tempestivo, nonostante il problema fosse ben noto già da molto tempo, a partire dalle pronunce giurisdizionali della Corte d'appello e della Corte di Cassazione, rispettivamente del 2008 e del 2007. Ribadisce pertanto la convinzione che si tratti della volontà di acuire lo scontro e di dividere il Paese.

Esprime quindi perplessità sulla finalità di una disciplina elaborata al solo scopo di intervenire su una vicenda personale e di incidere su un argomento in corso di esame in Commissione, con il rischio da un lato di non rappresentare una disciplina definitiva e ponendo, dall'altro lato, le premesse per una sua eventuale modifica in relazione agli esiti del dibattito che seguirà con riferimento ai disegni n. 10 e connessi che riguardano la più ampia materia delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ivi incluso l'aspetto specifico dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali.

Si pone inoltre a suo giudizio un grave problema di legittimità costituzionale con particolare riguardo al bilanciamento dei rapporti fra poteri

dello Stato, nella misura in cui una legge successiva interverrebbe al fine precipuo di impedire l'esecuzione di un pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.

Nel rivolgere pertanto l'invito al Governo a ritirare il disegno di legge in titolo, ribadisce la necessità di non procedere al suo esame e di proseguire invece quello dei disegni di legge n. 10 e connessi già all'esame della Commissione.

Il senatore CALABRÒ (*PdL*) dichiara la contrarietà del suo Gruppo alle questioni pregiudiziali presentate. In particolare, ritiene che il disegno di legge sia volto non ad aprire un conflitto a livello istituzionale, bensì a porre rimedio, con urgenza, a una situazione suscettibile di generare un gravissimo precedente.

Fa presente come le disposizioni in esso contenute non riproducano alcun articolo del testo unificato da lui proposto per i disegni di legge n. 10 e connessi e dichiara che egli avrebbe preferito una formulazione diversa; si sofferma quindi sul principio di autodeterminazione alle cure sancito all'articolo 32, comma secondo della Costituzione – a suo avviso erroneamente richiamato nell'ambito della questione pregiudiziale a prima firma della senatrice Bonino a sostegno della presunta illegittimità costituzionale del disegno di legge – laddove per trattamento sanitario deve intendersi a suo avviso l'insieme dei trattamenti volti a rimuovere le cause di una determinata patologia. Al contrario, i trattamenti di idratazione e alimentazioni artificiali non sono volti a curare alcuna patologia. Peraltro, nell'ambito del ciclo delle audizioni informali che si sono svolte con riferimento ai disegni di legge n. 10 e connessi in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, è emerso un orientamento favorevole a questa impostazione dal punto di vista strettamente scientifico. A questo proposito tuttavia gli eminenti costituzionalisti hanno ritenuto l'intervento normativo in tal senso pienamente conforme ai principi della Costituzione.

Richiama l'articolo 2 della Costituzione, affermando come il diritto alla vita debba essere assolutamente garantito, in quanto inviolabile, nel presupposto che il soggetto incapace debba essere considerato al pari di una persona nel pieno delle sue facoltà. Ritiene infine destituite di fondamento le obiezioni di non conformità agli articoli 3 e 32, comma secondo della Costituzione, i cui principi vengono compiutamente rispettati dalla disciplina in esame.

La richiesta di proporre all'Assemblea la questione pregiudiziale, avanzata con diverse motivazioni dal senatore Ignazio Marino ed altri, dalla senatrice Poretti ed altri, dalla senatrice Bonino ed altri e dal senatore Perduca ed altri, posta in votazione non risulta accolta.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) propone e illustra una questione sospensiva da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento. In particolare, dopo aver ricordato che nel corso della

XIV legislatura la Commissione Igiene e sanità del Senato era pervenuta all'approvazione all'unanimità di un testo che tuttavia non completò il suo *iter* in Assemblea, sottolinea come il disegno di legge presentato dal Governo non sia idoneo a definire una compiuta disciplina sull'argomento, configurandosi al contrario come una legge-provvedimento, in chiaro contrasto con l'impegno assunto dal Senato lo scorso 1° agosto con l'approvazione dell'ordine del giorno G1.

Ritiene pertanto opportuno sospendere l'esame del disegno di legge in titolo al fine di riprendere l'esame, già avviato, dei disegni di legge n. 10 e connessi in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento.

La senatrice PORETTI (*PD*) propone e illustra una questione sospensiva, da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento, ribadendo le stesse argomentazioni svolte con riferimento alla questione pregiudiziale a sua prima firma. Ritiene infatti inopportuno imprimere ritmi serrati all'esame parlamentare su un tema che ha profondamente diviso le coscienze civili, pretendendo di tracciare una linea di demarcazione tra chi si spende per salvare la vita di Eluana e chi invece si adopera per sancirne la fine. Sollecita una riflessione circa l'opportunità di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo e di proseguire la discussione sui disegni di legge n. 10 e connessi in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento. Peraltro le disposizioni del provvedimento in esame sembrano recepire i contenuti in tema di idratazione e alimentazione della proposta di testo unificato presentata dal senatore Calabrò, relatore su quei disegni di legge. L'eventuale approvazione del disegno di legge in titolo implicherebbe a suo avviso una forte limitazione del dibattito, escludendo uno degli aspetti fondamentali della materia, peraltro con una tempistica sostenuta che non consente un'adeguata riflessione al riguardo: l'aspetto specifico dell'alimentazione e dell'idratazione artificiali costituirà un profilo già pregiudicato rispetto al resto della materia relativa al consenso informato e alle dichiarazioni anticipate di trattamento che proseguirà il suo *iter* la prossima settimana. Ribadisce quindi l'esigenza di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi, anche pervenendo alla definizione di forme più celeri per la sua prosecuzione, senza tuttavia ricorrere ad alcune forzature.

Il senatore PERDUCA (*PD*) presenta e illustra due questioni sospensive, una a sua prima firma, l'altra a firma della senatrice Bonino ed altri, da sottoporre, previa approvazione da parte della Commissione, all'Assemblea del Senato, ai sensi dell'articolo 43, comma 3 del Regolamento. Esprime in particolare riserve circa la reale applicabilità della disciplina in esame, nell'assunto che si tratti di trattamenti già sospesi e che quindi, nell'obiettivo posto dal Governo, necessiterebbero di un'idonea formulazione circa la loro ripresa.

Nel richiamare quindi il combinato disposto di cui agli articoli 3 e 32, comma secondo della Costituzione, dissentendo da quanto affermato

dal senatore Calabrò nella discussione sulle questioni pregiudiziali, osserva come l'insieme dei principi da essi sanciti costituisce il perimetro che consente all'individuo di scegliere liberamente le cure cui sottoporsi, senza quindi possibilità di discriminazioni che tengano conto dell'eventuale *status* di incapacità sopravvenuto. Ribadisce inoltre che la Carta costituzionale, nel sancire l'inviolabilità del diritto alla vita, consente la possibilità di rinunciare alle cure anche laddove si tratti di terapie cosiddette «salvavita».

Nel richiamare le considerazioni espresse dal Presidente della Repubblica sull'insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza del decreto originariamente adottato dal Governo, rende nota una notizia apparsa sulle agenzie di stampa secondo cui l'Esecutivo si accingerebbe a presentare un emendamento volto a prevedere l'obbligo di riprendere i trattamenti di alimentazione e idratazione ove sospesi, in linea con disciplina contenuta all'articolo 5 comma 6 dello schema di testo unificato presentato dal relatore Calabrò sui disegni di legge n. 10 e connessi.

Si apre la discussione.

La senatrice BASSOLI (*PD*) interviene per sostenere, a nome del suo Gruppo, le questioni sospensive presentate. Nel sottolineare le difficoltà per pervenire alla definizione di una disciplina organica in materia di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento, ricorda come nella XIV legislatura si giunse all'approvazione all'unanimità e in sede referente di una proposta, laddove nella XV legislatura emersero posizioni diversificate e trasversali ai Gruppi parlamentari.

Nel prendere atto della complessità della materia e della difficoltà di operare una scelta sulla sola base dell'appartenenza politica, sottolinea l'esigenza di individuare idonei percorsi normativi che disciplinino il «fine vita», tenuto conto che la scienza, ancorché abbia contribuito a individuare forme di terapia per malattie prima mortali, ha in realtà messo l'uomo in condizioni di subire le conseguenze di malattie irreversibili e degenerative, cui nemmeno i medici sanno offrire compiuta definizione. Ciò pone profondi interrogativi di coscienza, ferma restando l'esigenza di approfondire la questione sugli stati vegetativi permanenti anche attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione scientifica.

Ritiene opportuno affrontare compiutamente la tematica senza escogitare scorciatoie procedurali che impediscano un'idonea riflessione in proposito.

Nel richiamare l'ordine del giorno G1 approvato dall'Assemblea del Senato lo scorso 1° agosto 2008, volto a sancire l'impegno di dedicare un'apposita sessione alla definizione organica della materia, si chiede se non siano state minate le basi per l'assoluzione di tale impegno, condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, a seguito dell'eventuale approvazione del disegno di legge in esame, che causerà difficoltà maggiori per addivenire ad una sostanziale convergenza.

Ritiene infine inutile acuire lo scontro in un Paese che già versa in stato di crisi e che oggi appare dolorosamente diviso, anche a causa della campagna mediatica che è stata sapientemente posta in essere, con elementi di manipolazione dell'opinione pubblica nel diffondere fotografie risalenti che mostrano il volto pieno di vita di una ragazza, che in realtà si trova in stato vegetativo da diciassette anni. Il disegno di legge governativo, rischiando di consumare una rottura sul piano politico e istituzionale, costituisce invece la dimostrazione di una posizione di debolezza del Governo, proponendo peraltro una disciplina suscettibile di generare ulteriori incertezze nella sua concreta applicazione.

Si dichiara colpita dall'affermazione del senatore Calabrò, il quale ha dichiarato che avrebbe formulato diversamente la disposizione contenuta nel disegno di legge n. 1369. Osserva come il disegno di legge in esame metta in discussione i fondamenti del consenso informato, che attua principi costituzionali e della Carta europea dei diritti dell'uomo, superando finanche i contenuti della proposta di testo unificato presentata dal senatore Calabrò per i disegni di legge n. 10 e connessi in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento, facendo riferimento a «soggetti non in grado di provvedere a se stessi».

Si tratta infine, a suo avviso, di un intervento destinato a incidere su una situazione a suo avviso irrecuperabile e su cui sarebbe stato necessario intervenire molto tempo prima e che, così configurato, rischia di compromettere il cammino percorso finora.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), rileva come dalla relazione di accompagnamento del disegno di legge in titolo si evinca chiaramente che le norme in questione hanno natura cautelare e che, pertanto, le stesse non possono che presentare un carattere universale. Ricorda, inoltre, come nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione in occasione dell'esame dei disegni di legge in materia di dichiarazioni anticipate di volontà nei trattamenti sanitari, molti autorevoli esponenti del mondo scientifico hanno evidenziato che l'alimentazione e l'idratazione non possono considerarsi trattamenti medici. Nel preannunciare la contrarietà del suo Gruppo alle questioni sospensive presentate, evidenzia come il disegno di legge approvato dal Governo sia rispettoso del dettato costituzionale.

La richiesta di proporre all'Assemblea la questione sospensiva, avanzata con diverse motivazioni dal senatore Ignazio Marino ed altri senatori, dal senatore Perduca e da altre senatrici, dalla senatrice Bonino ed altri senatori, dalla senatrice Poretti, ed altri senatori, posta in votazione non risulta accolta.

Interviene brevemente il senatore Ignazio MARINO (*PD*) che richiama l'attenzione del ministro Sacconi sull'opportunità, per assicurare coerenza al disegno di legge, che i soggetti che si trovino nelle condizioni

di cui all'articolo 1 siano obbligati anche all'emodialisi e alla tubatura tracheale.

La senatrice PORETTI (*PD*) ricorda come il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali avesse dichiarato che il provvedimento in esame era stato adottato per salvare la vita di Eluana Englaro.

Il ministro SACCONI, in relazione agli interventi del senatore Ignazio Marino e della senatrice Poretti precisa che il disegno di legge approvato dal Governo ha l'obiettivo di salvare non solamente la vita di Eluana Englaro. Auspica quindi che nel corso dell'esame del provvedimento possano essere introdotte delle integrazioni migliorative del testo ed osserva come nella gran parte dei disegni di legge presentati in materia di testamento biologico non venga fatto riferimento alla volontà presunta.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) interviene brevemente per precisare che il disegno di legge n. 10, da lui presentato, contiene all'articolo 4 un chiaro riferimento alla possibilità che, in caso di incapacità, la decisione di accordare o rifiutare il consenso ai trattamenti sanitari sia adottata dal fiduciario, dall'amministratore di sostegno o, in assenza, dagli altri soggetti ivi indicati.

Il senatore ASTORE (*IdV*), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiede una sospensione della seduta per consentire ai membri del Gruppo Italia dei Valori di partecipare alla riunione del Gruppo appositamente convocata per le ore 17 per affrontare le questioni relative al disegno di legge in esame.

Il presidente TOMASSINI ricorda come un'analoga riunione sia stata convocata anche dal Gruppo del Popolo della Libertà in un orario concomitante a quello della seduta in corso. A tale riguardo aveva manifestato l'opportunità di proseguire nell'esame del provvedimento nel corso del pomeriggio di oggi fino all'inizio della seduta dell'Assemblea, convocata per le ore 19.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COSENTINO (*PD*) assicura che il suo Gruppo non intende utilizzare gli strumenti offerti dal regolamento per impedire l'esame del disegno di legge in titolo e si sofferma con toni critici sul fatto che il Governo abbia voluto, in un primo momento, sostituirsi al Parlamento attraverso l'adozione di un provvedimento d'urgenza e, in un secondo momento abbia «forzato» il Parlamento stesso attraverso la proposizione di un disegno di legge di analogo contenuto a quello del decreto-legge originariamente deliberato. Ritiene che con il disegno di legge adottato dal Governo si stia intervenendo con un provvedimento *ad hoc* su una sentenza già emanata dagli organi giudiziari competenti. Evidenzia quindi l'eces-

siva genericità delle disposizioni che troverebbero applicazione per tutti quei soggetti che non sono in grado di provvedere a se stessi; peraltro, quei soggetti sono titolari di ulteriori e ben più ampi diritti, quali l'assistenza, l'igiene e l'abitazione. Ritiene che il testo presentato dal Governo presenti diversi profili di incostituzionalità con particolare riguardo all'introduzione dell'obbligo di cura che si pone in contrasto con gli articoli 13 e 32, comma secondo della Carta fondamentale. Evidenzia, infine, come le norme costituzionali impongano il rispetto della persona umana e della sua personalità ed auspica che la discussione in Commissione possa avvenire non tanto sul testo approvato dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, ma sulla vera proposta che l'esecutivo intenderebbe presentare attraverso la proposizione di un apposito emendamento.

La senatrice GHEDINI (*PD*) sottolinea le difficoltà legate alla responsabilità sua personale, e di tutti i senatori, per una scelta che il legislatore deve operare su una materia di particolare delicatezza come quella riguardante la fine della vita. Ritiene che l'esecutivo abbia posto il legislatore nella condizione di operare uno strappo particolarmente violento con la società civile, attraverso la presentazione di un provvedimento che viola palesemente i principi di uguaglianza, dignità della persona umana e libertà nella scelta delle cure. Evidenzia quindi i rischi sottesi a una frattura istituzionale e ricorda che diversi disegni di legge in materia di cosiddetto testamento biologico, esaminati dalla Commissione sanità, facevano riferimento ai soggetti che si trovino in stato vegetativo. Rileva, invece, come il disegno di legge n. 1369, omettendo tale riferimento, estenda eccessivamente il novero dei destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 1 e rischi di creare discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza e dei diritti affermati nella Convenzione sui diritti dei disabili. Auspica infine che la maggioranza non insista nel voler legiferare in forma così invasiva su un fatto particolarmente privato come quello della fine della propria esistenza.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) rileva come l'esame del disegno di legge faccia emergere chiaramente il contrasto che sussiste tra il provvedimento e il principio ispiratore di un vero e proprio disegno di legge sul testamento biologico, caratterizzato dal rispetto del principio dell'autodeterminazione del soggetto e dalla sua libertà di scegliere a quali trattamenti sanitari sottoporsi o meno. Osserva infatti che il disegno di legge, prevedendo l'impossibilità di sospendere l'alimentazione e l'idratazione ai soggetti non in grado di provvedere a se stessi, finisce con l'includere anche tutti quei soggetti che pur non essendo in grado di intendere e di volere sono perfettamente coscienti. A tale riguardo ricorda come un soggetto possa essere, ad esempio, completamente paralizzato, e quindi non in grado di provvedere a se stesso, ma essere al contempo cosciente, consapevole, in grado di parlare e di farsi capire. Critica quindi il fatto che il disegno di legge all'esame della Commissione introduca un vero e proprio obbligo all'alimentazione e all'idratazione artificiali, rendendo concreto il

verificarsi di situazioni in cui il medico sarebbe obbligato ad alimentare in modo forzoso un individuo che rifiuta quel trattamento. Da ultimo lamenta la violazione da parte del disegno di legge dell'articolo 13 della Costituzione e, più in generale del principio dell'*habeas corpus*.

Il senatore GUSTAVINO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sul disegno di legge in titolo, pur ammettendo di trovarsi in una situazione di estrema difficoltà vista la delicatezza della scelta a cui è chiamato il legislatore. Dichiarò di condividere le intenzioni sottese all'intervento normativo predisposto dal Governo, pur rilevando i limiti insiti in un disegno di legge che inevitabilmente è stato predisposto in tempi eccessivamente rapidi. Ricorda quindi la propria esperienza lavorativa, circa ventennale, in un Istituto per la cura dei tumori, ed evidenzia come in molti casi i malati terminali vogliano porre fine alla propria esistenza per non rappresentare più un peso per i propri cari. Si sofferma, inoltre, sull'importanza di assicurare anche negli ultimi istanti della vita quelle cure caritatevoli dettate dalla pietà e conclude assicurando di avere grande rispetto per coloro che sono portatori di posizioni anche diametralmente opposte alle proprie. Ribadisce, comunque, il suo voto a favore del disegno di legge all'esame della Commissione.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (PD) rileva come l'intervento del senatore Gustavino sia emblematico della complessità e della delicatezza delle questioni che il legislatore sta affrontando con il disegno di legge in titolo e si sofferma sulla difficoltà di trovare una risposta a un interrogativo particolarmente doloroso come quello inerente agli interventi da assicurare alle persone che versano in uno stato di incapacità. Ritiene che l'intervento predisposto dal Governo abbia un carattere particolarmente intrusivo e critica l'azione dell'esecutivo che ha perseguito scientemente uno scontro istituzionale con la Presidenza della Repubblica, la magistratura e lo stesso Parlamento. Osserva come tale comportamento sia emerso già diverse volte, nel corso dell'attuale legislatura, in cui il Governo, pur potendo contare su un'ampia maggioranza parlamentare, è ricorso in più occasioni all'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza. Lamenta inoltre il fatto che l'esecutivo, con il disegno di legge in titolo, abbia prodotto una ferita nella società italiana e ricorda come in Commissione sanità si fosse giunti oramai all'individuazione di una soluzione attraverso un testo caratterizzato da una certa compiutezza. Tale lavoro tuttavia risulta ora praticamente cancellato dal provvedimento proposto dall'esecutivo. Ricorda inoltre che, nel corso dell'approvazione della legge n. 40 del 2004, era stato sancito il principio per cui la scienza non dovrebbe agire in maniera invasiva nei confronti della persona umana, ipotesi che, invece, potrebbe verificarsi una volta che il disegno di legge n. 1369 sarà approvato. Osserva altresì che le eccezioni contenute nell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione debbono essere garantite dall'approvazione di leggi sufficientemente dettagliate e ricorda come la Carta dei diritti di Nizza, nonché la Carta di Oviedo, abbiano riaffermato

il rispetto pieno della dignità della persona umana e del diritto alla salute che la Costituzione italiana include tra i diritti inviolabili.

Il presidente TOMASSINI informa la Commissione di aver conferito con il Presidente del Senato circa l'andamento dei lavori sul disegno di legge in titolo in vista della seduta dell'Assemblea convocata per le ore 19 di oggi.

Informa altresì la Commissione che sono state presentate oltre 1500 proposte emendative al disegno di legge in titolo e che sono al momento iscritti a parlare in discussione generale diciannove senatori. Ritiene vi sia il tempo per svolgere altri due interventi, terminati i quali si riserva di valutare la possibilità di proseguire i lavori.

La Commissione prende atto.

La senatrice BIANCHI (*PD*) osserva come il clamore mediatico relativo alla vicenda di Eluana Englaro abbia finito con l'aggravare una situazione di oggettiva difficoltà a causa delle difficili scelte a cui è chiamato il legislatore. Rileva che, data la delicatezza della situazione, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare un comportamento maggiormente rispettoso degli organi costituzionali. Stigmatizza, inoltre, la volontà dell'esecutivo di aggirare il rifiuto del Presidente della Repubblica di firmare il provvedimento d'urgenza, approvato in un primo momento dal Consiglio dei ministri nella giornata di venerdì scorso. Ricorda come, nell'ambito del suo Gruppo, si sia svolta un'approfondita discussione che ha messo in luce le diverse posizioni presenti. Dà quindi conto delle modalità con cui vengono generalmente somministrate l'alimentazione parenterale, che di solito ha una durata di pochi giorni, e la nutrizione nasogastrica. Con riferimento a quest'ultima ricorda come essa consenta l'idratazione e l'alimentazione del paziente garantendone il mantenimento in vita. Proprio per questo la nutrizione nasogastrica deve essere inclusa tra quei trattamenti doverosi sia da un punto di vista etico che deontologico. Esprime infine il proprio rammarico per la semplificazione operata dall'esecutivo, con il disegno di legge in esame, che banalizza una questione alla quale dovrebbe essere riservato un rilievo ed una attenzione particolare. Da ultimo rivolge un invito al Ministro e a tutti i componenti della Commissione ad agire affinché si possa presto concludere l'esame dei disegni di legge in materia di testamento biologico e assicura il suo impegno personale, nelle vesti di parlamentare e in quelle di medico, per continuare a garantire la difesa della vita.

Ha quindi la parola il senatore VILLARI (*Misto*), il quale ricorda come la maggioranza e l'opposizione lo scorso 1° agosto abbiano assunto l'impegno di approvare entro l'anno 2008 una disciplina legislativa sul «fine vita», con l'approvazione dell'ordine del giorno G1, in occasione della discussione sul conflitto di attribuzioni avente ad oggetto la sentenza della Corte di Cassazione sul caso di Eluana Englaro. Se si fosse adem-

più a tale impegno non si sarebbe determinata l'attuale situazione, in cui si affrontano tali questioni in assenza di un dibattito sereno e approfondito. Censura la spettacolarizzazione della vicenda di Eluana Englaro e il clima di scontro istituzionale che ha coinvolto l'autorità giudiziaria, il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica. La vastità e la gravità di tale scontro sono testimonianza della complessità dei temi affrontati, nel dibattere i quali occorre evitare ogni forma di bipolarismo etico. Ricorda i numerosi casi analoghi a quello di Eluana Englaro, talvolta ancora più penosi in quanto spesso caratterizzati da un minor grado di assistenza e sostegno.

Dichiara di aver sempre ritenuto che la vita non sia un bene disponibile e – da laico credente, da semplice cittadino e da medico – che l'idratazione e la l'alimentazione parenterale siano forme di sostegno vitale e non di accanimento terapeutico. Esprime considerazioni critiche in merito al colpevole ritardo con cui il Parlamento affronta il dibattito in corso, respingendo la ricostruzione secondo cui il disegno di legge del Governo sia destinato ad applicarsi a un solo caso concreto. Conclude richiamando tutte le forze politiche al dovere di considerare le Aule parlamentari veramente libere, consentendo che sui temi eticamente sensibili ciascun parlamentare possa esprimersi secondo coscienza, al di là di logiche di appartenenza.

Interviene quindi il ministro SACCONI il quale, nell'esprimere profondo rispetto per le opinioni emerse nel dibattito, censura l'accusa di strumentalità rivolta al Governo, che avrebbe provocato uno scontro istituzionale inseguendo una facile popolarità, la quale peraltro non troverebbe nemmeno conforto nei sondaggi. Quanto ai rilievi critici in merito alla spettacolarizzazione del caso di Eluana Englaro, sottolinea come la scelta di rendere pubblica tale vicenda sia stata fatta dal padre della ragazza; ribadisce la piena comprensione umana per tale scelta – che egli ha già manifestato in altre occasioni – che consente di metabolizzare il dolore ponendolo al servizio di una battaglia civile. Dopo aver ricordato come l'attuazione del protocollo che accompagnerà Eluana Englaro alla morte non abbia precedenti, sottolinea come questo costituisca attività radicalmente diversa dalla astensione da terapie qualificabili come accanimento terapeutico, richiedendo comportamenti attivi.

Rileva come il dibattito degli ultimi giorni si sia connotato per un eccessivo formalismo giuridico, che fa torto alla passione civile con la quale il Governo e le forze di maggioranza hanno affrontato la questione. Dopo aver ricordato le diverse posizioni assunte da alcuni illustri giuristi, tra i quali ricorda quella del professor Onida, critica gli accenti polemici con i quali si è evocato un conflitto insanabile tra Governo e Presidente della Repubblica, ignorando i confini delle rispettive competenze; non è nuovo peraltro il dibattito sulla necessità di una riforma costituzionale che renda l'Italia una democrazia governante, superando i limiti funzionali che derivano dal momento storico in cui fu approvata la Carta costituzionale. In un contesto affollato di dubbi formali e sostanziali – di carattere scienti-

fico, ad esempio, che probabilmente non potranno trovare soluzione in tempi rapidi – il Governo si è ispirato al principio laico di precauzione, adottando il testo del decreto legge e, successivamente, quello del disegno di legge all'esame della Commissione. Sottolinea come si tratti di un provvedimento di natura dichiaratamente transitoria, auspicando la tempestiva approvazione di una legislazione organica della regolazione del fine vita.

All'osservazione del senatore COSENTINO (PD) che rileva come il disegno di legge n. 1369 si applichi anche a persone capaci di intendere e volere, il ministro SACCONI replica che la normativa si applica tipicamente a persone in stato vegetativo permanente o affette da malattie gravemente invalidanti come ad esempio l'alzheimer. Gli emendamenti che le forze di maggioranza presenteranno saranno volti a comprendere nell'ambito di applicazione anche il caso di Eluana Englaro; auspica peraltro che ulteriori proposte, anche dell'opposizione, possano contribuire a una migliore definizione dell'ambito di applicazione.

Conclude rilevando come gli avvenimenti degli ultimi giorni condurranno, a suo avviso, a un'oggettiva accelerazione del dibattito sui temi concernenti la disciplina del «fine vita». Nel ribadire l'esigenza di una celere definizione di una normativa organica, sottolinea come spetti al Parlamento rendere davvero transitoria la disciplina recata dal disegno di legge n.1369.

Il presidente TOMASSINI ringrazia tutti gli intervenuti e, prendendo atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame in sede referente del disegno di legge in titolo prima dell'inizio della seduta dell'Assemblea nella quale sarà discusso il disegno di legge stesso, avverte che provvederà a togliere la seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani martedì 10 già convocata alle ore 15 è posticipata alle ore 16.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(4^a - Difesa)**

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (1334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- Modifica alla legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1106).
- Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (1107).
- Mariangela BASTICO ed altri. – Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali (1208).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (1341).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).

- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI e LUSI. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLLINO ed altri. – Riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (945).
- BIANCO ed altri. – Disciplina dei servizi pubblici locali (1289).

VII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- MONTI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggregazione dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello alla provincia di Monza e della Brianza (889).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.- BENEDETTI VALENTINI. – Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132, 133 e all’VIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, per la soppressione delle Province (1098).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- Deputati BARBARESCHI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia (1270) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia (1360) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Cicu ed altri; Palomba; Gozi e Zaccaria; Bocchino ed altri; Soro ed altri; Lo Monte ed altri; Zeller ed altri; Melis ed altri*).
- e dei voti regionali nn. 3, 4 e 6 ad esso attinente.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (804).
 - LI GOTTI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sopranazionali (841) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- CENTARO. – Disposizioni in materia di usura (307).
 - DE LILLO. – Norme in materia di lotta all’usura e all’estorsione (1056).
- e delle petizioni nn. 402 e 483 ad essi attinenti.

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure contro gli atti persecutori (1348) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DELLA MONICA ed altri. – Misure contro le molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi commessi all'orientamento sessuale (451) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- BIANCHI. – Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti (751).
- MAGISTRELLI. – Nuove norme per reprimere le molestie gravi (795).
- FLERES. – Norme per la repressione del fenomeno dell'interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui (*stalking*) (861).

IV. Esame del disegno di legge:

- CASSON ed altri. – Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale (1043).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).

- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche» (n. 55).

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (1082) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (1078).

III. Esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (1305).

IV. Esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente (1306).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (1195) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento agli strumenti di finanziamento: audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sulle prospettive di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro sulla qualità architettonica (1264).
- ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sulla qualità architettonica (1062).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina di un componente, in qualità di consigliere delegato, del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 25).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 26).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 27).
- Proposta di nomina di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico» (n. 28).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana (n. 32).
 - Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2009 (n. 60).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale e delle telecomunicazioni.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Marco FILIPPI. – Disposizioni in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico (94).
 - BERSELLI. – Nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e collezionistico (339).
- II. Esame dei disegni di legge:
- CAMBER. – Modifiche e integrazioni alle norme in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico (946).
 - ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di veicoli d'interesse storico e collezionistico (1220).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare che modi-

fica la direttiva 2001/25/CE relativa ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» (n. 58).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2009, n.4, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario (1367).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (826).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:

- Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM (2008) 641 def.) (n. 23).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 16

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento delle Agenzie del lavoro: audizione di rappresentanti di UMANA.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (1342) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- CASTRO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in materia di azione di regresso dell'INAIL (1310).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- LUSI ed altri. – Indennizzo del danno biologico nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (998) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari (36).

- SANGALLI ed altri. – Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Massimo GARAVAGLIA. – Norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonchè in materia di trattenute sindacali (1009).
- GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1060).
- TREU ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (1180).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSOLI ed altri. – Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche (392).
- COSTA. – Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550).
- NESSA ed altri. – Riconoscimento dei diritti delle persone sordo-cieche (918).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 febbraio 2009, ore 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore (10).

- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (51).
- PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (136).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (281).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato (285).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (483).
- MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita (800).
- VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà (972).
- BAIIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (994).
- RIZZI – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale (1095).
- BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative (1188).
- e della petizione n. 428 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n.141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).
- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sa-

nitare e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- BAIO ed altri. – Misure a sostegno di interventi contro le dipendenze comportamentali ed il gioco d'azzardo patologico (284).
- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri. – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- LANNUTTI. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (950).

XII. Esame dei disegni di legge:

- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).
- D’ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura (1323).
- D’ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico (1368).
- Disposizioni in materia di alimentazione e idratazione (1369).

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Seguito dell’esame, si sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario:

- Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti (COM (2008) 818 def.) (n. 26).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza e urgenza: audizione di rappresentanti della Croce Rossa Italiana.

**COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani**

Martedì 10 febbraio 2009, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione dell’onorevole Enzo Scotti, sottosegretario agli Affari Esteri.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 10 febbraio 2009, ore 10

Audizione del Ministro della giustizia.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 10 febbraio 2009, ore 10

Comunicazioni del Presidente.
